

FAQ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DA REALIZZARSI PRESSO L’EDIFICIO SITO IN ASCOLI PICENO, VIA LUIGI MARINI, 15 (CIG 5465201A87)

D. Si chiede se si può partecipare alla gara con la sola OG11 cl. III considerato che con l'aumento del quinto copre integralmente l'importo dei lavori.

R. E' possibile partecipare alla procedura in oggetto qualora il concorrente sia in possesso:

- nella categoria prevalente **OG11 classifica II** e nella categoria diversa dalla prevalente **OG1 classifica II**, in quanto la qualificazione in dette categorie abilita le imprese a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- nella categoria prevalente **OG11 classifica III**. In tale ipotesi l'impresa dovrà eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera (ivi comprese quelle ascrivibili alla categoria OG1 a meno che non intenda ricorrere al subappalto, dichiarandolo in seno alla documentazione amministrativa) anche se non in possesso della relativa qualificazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1 e 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In tal senso è stato rettificato il bando di gara mediante un'errata correge pubblicata sulla G.U.R.I. n. 148 del 18/12/2013 ed il Disciplinare di gara che richiedevano erroneamente il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 di classifica III bis.

D.quindi si potrebbe partecipare alla procedura essendo in possesso della sola OG11 III evitando il subappalto delle attività previste in OG1 ed eseguendole in proprio, o se non si ha la OG1 bisognerà per forza dichiararne il subappalto?

R. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Pertanto si potrà partecipare anche eseguendo in proprio le opere afferenti la categoria OG1, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.P.R. 207/2010.

D. La scrivente può partecipare alla gara in oggetto indicata, come capogruppo di una costituenda ATI di TIPO MISTO essendo qualificata per la categoria prevalente richiesta dal bando OG11 classifica I e per la categoria scorporabile OG1 classifica V, con mandante qualificata per la categoria prevalente OG11 classifica I

R. Sì, in quanto tale forma di partecipazione soddisfa i requisiti di partecipazione prescritti.

D. Con la presente per chiedere informazioni circa le categorie di lavoro della gara cui in oggetto, da specificare che sul bando di gara come requisiti di partecipazione vengono

menzionate le seguenti categorie OG11 II E OG1 II, ovvero OG11 III BIS, nel disciplinare di gara Prevalente OG11 III e scorporabile OG1 III .

A cosa dobbiamo fare riferimento al bando o al disciplinare?

R. I documenti di gara non sono in contraddizione tra di loro in quanto nella sez. V. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI – SUBAPPALTO – REQUISITI DI ESECUZIONE del Disciplinare vengono semplicemente descritte le lavorazioni oggetto dell'appalto ascrivibili sia per la categoria prevalente (OG11) che per la categoria scorporabile (OG1) alla classifica III (essendo rispettivamente di importo pari ad € 602.149,46 e € 561.282,53) rinviando altresì per i requisiti di partecipazione alla sez. XI punto A.5 del medesimo Disciplinare. In detta sezione (come nel bando di gara) viene specificato che ai fini della partecipazione è necessario, alternativamente, il possesso di attestazione SOA:

- nella categoria prevalente OG11 classifica II e nella categoria diversa dalla prevalente OG1 classifica II;
- nella categoria prevalente OG11 classifica III bis. Al riguardo si informa che sulla G.U.R.I. n. 148 del 18/12/2013 verrà pubblicata un'errata corrige al bando ammettendo alla procedura anche le imprese in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG11 classifica III in virtù del beneficio del quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. L'errata corrige al bando ed il Disciplinare di gara rettificato saranno pubblicati entro la giornata di domani sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Aste e gare – Interventi sugli immobili – Bandi in corso).

D. La scrivente impresa intende partecipare facendo ricorso all'avvalimento per la categoria OG11. Pertanto si richiede l'opportuno Modello di Dichiarazione di Avvalimento ad integrazione della modulistica presente nel disciplinare di gara.

R. In caso avvalimento, come previsto al punto A.3 lett. o) del Disciplinare dovrà essere prodotta tutta la documentazione prescritta dall'art. 49, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (ai soli fini della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 da parte dell'impresa ausiliaria potranno essere utilizzati gli allegati III e IV al Disciplinare di gara).

D. Con la presente si chiede se è a PENA DI ESCLUSIONE inserire una copia dell'attestato di sopralluogo invece che L' ORIGINALE.

Facendo riferimento alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell' AVCP (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 30/10/2012):

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197#sommpartellpar6

Diversa dall'ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento.

In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all' interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell'esclusione si rivela sproporzionata, potendo l'amministrazione procedente facilmente verificare l'avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.

R. Nella sez. IX del Disciplinare di Gara è prevista l'**obbligatorietà del sopralluogo** e non l'inserimento a pena di esclusione dell'attestato di visita dei luoghi rilasciato dal Responsabile del Procedimento, essendo al riguardo espressamente chiarito che *"In ogni caso copia del predetto attestato debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo sarà conservato presso l'Agenzia del Demanio. Nell'ipotesi in cui copia dell'attestato conservato agli atti dell'Agenzia manchi della sottoscrizione del soggetto che ha effettuato il sopralluogo e lo stesso non risulti allegato alla documentazione presentata in sede di gara ovvero sostituito da idonea autocertificazione, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura"*. Ciò in quanto non potrebbe da altra circostanza risultare che il sopralluogo (obbligatorio ex art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010) sia stato eseguito prima della formulazione dell'offerta.

Quanto sopra è del tutto in linea con quanto chiarito dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 che, al riguardo ha affermato **"La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta..... Il citato art. 106, comma 2 non prescrive espressamente l'esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l'esclusione del concorrente"**.

Fermo quanto sopra, per quanto attiene al documento da produrre in seno alla Documentazione Amministrativa, nel punto A.8. del Disciplinare di gara è richiesta la presentazione dell'attestato di visita dei luoghi (**in originale**) rilasciato dal referente dell'Agenzia che avrà accompagnato i rappresentanti dei concorrenti nella visita degli immobili (la copia del medesimo sarà conservata agli atti della SA) ovvero idonea autocertificazione del concorrente.

D. nel punto A.8 del DSC non è specificato in alcun modo che l' attestato di sopralluogo viene rilasciato in originale o che lo stesso debba essere allegato in originale o in copia. Le chiedo conferma che inserire una copia dell' attestato di sopralluogo controfirmato dal delegato anziché l' originale non è causa di esclusione.

R. L'attestato può essere fornito nell'offerta in originale come in copia (controfirmato dal delegato) e tale ultima eventualità non è causa di esclusione.

D. Con la presente chiedo dei chiarimenti in merito all'espletamento del sopralluogo necessario per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto:

- Il termine per l'effettuazione dello stesso è rimasto venerdì 10 gennaio nonostante la rettifica apportata alla data di scadenza della presentazione delle offerte?
- Potrà essere effettuato da persona esterna l'impresa munita di delega scritta del legale rappresentante?

R. Sono stati aggiunti due giorni in più (2 e 3 gennaio 2014) al totale di quelli previsti inizialmente.

Per quanto riguarda il soggetto titolato ad effettuare il sopralluogo, sul Disciplinare è espressamente riportato: SEZ. IX. SOPRALLUOGO: *".....Al predetto sopralluogo potranno prendere parte esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa concorrente o il direttore tecnico o un soggetto munito di apposita delega"*. Dunque è sufficiente la delega del Legale Rappresentante.

